

IMPOSTE SUL REDDITO: SECONDO ACCONTO

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Imposte sul reddito: ricalcolo secondo acconto

Entro il prossimo 30 novembre 2016, con riferimento alle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) e anche alla cedolare secca e all'imposta sostitutiva regime di vantaggio e forfettario, i contribuenti sono chiamati a versare il secondo o unico acconto riferito al periodo d'imposta in corso.

Proprio con riferimento agli acconti, si ricorda che, questi non sempre sono dovuti (dipende dall'importo indicato nel rigo "differenza" del modello dichiarativo e dalla tipologia di metodo adottato per il calcolo).

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Versamento secondo acconto IRPEF e IRAP relativi a Unico 2016 PF e SP

I soggetti obbligati al versamento dell'acconto sono i contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2016 Persone fisiche o Società di persone), risulta un'imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del relativo saldo non è stato effettuato alcun pagamento.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Dichiarazioni omesse: tempi per la compliance

Lavoro - Correttivo Jobs Act: ammortizzatori sociali

Impresa - Produzione di energia fotovoltaica "agricola"

Scadenze dal 3 al 17 novembre 2016

ADEMPIMENTI

IMPOSTE SUL REDDITO: RICALCOLO SECONDO ACCONTO

di Antonio Gigliotti

Premessa

Entro il prossimo 30 novembre 2016, con riferimento alle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) e con riferimento anche alla cedolare secca e all'imposta sostitutiva regime di vantaggio e forfettario, i contribuenti sono chiamati a versare il secondo o unico acconto riferito al periodo d'imposta in corso.

Proprio con riferimento agli acconti, si ricorda che, questi non sempre sono dovuti (dipende dall'importo indicato nel rigo "differenza" del modello dichiarativo e dalla tipologia di metodo adottato per il calcolo). Ad ogni modo se dovuto, il versamento deve avvenire in due rate o in unica soluzione.

La prima delle due rate di acconto (pari al 40% dell'importo complessivo da versare) andava pagata entro il 16 giugno (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%), se trattasi di contribuente non interessato dalla proroga del DPCM del 15 giugno scorso, oppure entro il 6 luglio (o 22 agosto con maggiorazione dello 0,40%), se trattasi di contribuente interessato dalla proroga. Tale prima rata poteva essere rateizzata al massimo fino a novembre.

La seconda o unica rata di acconto 2016, è, invece da versarsi entro il prossimo 30/11 e non è rateizzabile.

Ai fini del calcolo dell'acconto dovuto, il contribuente può scegliere tra due metodi, ossia:

- ⇒ metodo storico;
- ⇒ metodo previsionale.

<i>Metodi di calcolo degli acconti</i>	
Metodo Storico	Metodo previsionale
L'acconto è calcolato sulla base del debito d'imposta relativo al periodo precedente	L'acconto è calcolato su base previsionale di quello che può essere il reddito imponibile e gli oneri (deducibili/detraibili) per l'anno in corso

Potrebbe essere accaduto che in sede di Modello Unico/2016 (presentato entro lo scorso 30/09/2016) si sia provveduto a liquidare l'acconto secondo il metodo storico, ma poi in sede di versamento del secondo acconto si voglia provvedere al ricalcolo applicando, invece, il metodo previsionale (perché ad esempio il contribuente in funzione di maggiori oneri sostenuti o di minor reddito guadagnato nel 2016, prevede di dover pagare meno imposte per quest'anno in sede di Modello Unico/2017 da presentare il prossimo anno).

Il metodo storico

Come anticipato, con il metodo storico, l'acconto è calcolato sulla base del debito d'imposta dovuto per l'anno precedente. Dunque, con riferimento all'acconto dovuto per il 2016, questo è calcolato sulla base del debito d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita al 2015 (Modello Unico/2016).

In particolare, di seguito si riporta il dettaglio delle regole da seguire per la determinazione dell'acconto con metodo storico, a seconda della tipologia di contribuente.

ACCONTO METODO STORICO CONTRIBUENTE PERSONA FISICA

L'acconto IRPEF 2016 scatta solo qualora il rigo "Differenza" del prospetto di liquidazione del modello di dichiarazione (Modello Unico 2016) è di importo superiore ad euro 51,65.

Se scatta, esso sarà pari al 100% del rigo differenza.

<i>Rigo "differenza"</i>	<i>Acconto 2016 Si/No</i>
<i>Importo superiore a 51,65 euro</i>	Acconto dovuto (100% del rigo differenza)
<i>Importo pari o inferiore a 51,65 euro</i>	Acconto non dovuto

Se dovuto, l'acconto 2016 è da versarsi in due rate se il 100% del rigo "Differenza" è pari o superiore ad euro 257,52, oppure in unica soluzione se il 100% del rigo "Differenza non supera l'importo di 257,52 euro.

Qualora il versamento debba avvenire in due rate, la prima rata è pari al 40% (primo acconto) e la seconda rata è pari al restante 60% (secondo acconto).

<i>Rigo "differenza"</i>	<i>Versamento Acconto 2016</i>
<i>Importo pari o superiore a 257,52 euro</i>	Primo acconto = 40%; Secondo acconto = 60%
<i>Importo superiore a 51,65 euro ma non superiore a 257,52 euro</i>	Acconto dovuto in unica soluzione
<i>Importo pari o inferiore a 51,65 euro</i>	Nessun acconto dovuto

Con riferimento al Modello Unico/2016 il I° e il II° (o unico) acconto Irpef dovuto è quello indicato al rigo RN62 rispettivamente in colonna 1 e colonna 2.

Acconto 2016		Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
RN61 Ricalcolo reddito	1	2	,00	,00	,00
RN62 Acconto dovuto	Primo acconto			,00	Secondo o unico acconto

ESEMPIO

RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 + RN22 + RN25; indicare zero se il risultato è negativo) - di cui sospesa*			,00	,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sicilia Abruzzo			,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sicilia Abruzzo			,00	
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero				
	(di cui derivanti da imposte figurative: 1. [], 2. [])			,00	,00
RN30	Credito imposta cultura				
	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato		
	[]	[]	[]	,00	,00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli: 1. [] 2. [])			,00	,00
RN32	Crediti d'imposta - Fondi comuni: 1. [] Altri crediti d'imposta: 2. []			,00	,00
RN33	RITENUTE TOTALI				
	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
	[]	[]	[]	,00	,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)				230,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi			,00	

Il rigo differenza del Modello Unico/2016 è pari a 230,00 euro e, pertanto è dovuto l'acconto 2016 (il rigo differenza è superiore a 51,65 euro) ed è dovuto in unica soluzione (il 100% del rigo "differenza è inferiore a 257,52 euro).

Ne consegue che, il contribuente, entro il prossimo 30/11/2016 verserà 230 euro (codice tributo 4034).

ACCONTO METODO STORICO CONTRIBUENTE SOGGETTO IRES

Riguardo l'acconto IRES 2016, questi è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2015 (vale a dire il 100% del rigo RN17 del Modello UNICO SC).

RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente 230,00

L'acconto è dovuto, in genere, in due rate:

- 1° acconto 2016 pari al 40% dell'importo dovuto;
- 2° acconto 2016 pari al 60% dell'importo dovuto.

In particolare, se l'importo dell'acconto da versare alla scadenza della prima rata risulta:

- inferiore a 103 euro (prendendo in considerazione sempre il rigo RN17), si deve procedere con il versamento a titolo di acconto in un'unica soluzione (entro il 30/11/2016);
- pari o superiore a 103 euro, si deve procedere al versamento a titolo di acconto in due diverse rate:
 - il 40% per il 1° acconto;
 - il 60% per il 2° acconto (entro il 30/11/2016).

ACCONTO IRAP METODO STORICO

Per gli acconti IRAP da versare per il 2016 si deve prendere in considerazione il rigo IR21 ("Totale imposta").

Sez. II
Dati concernenti il

IR21 Totale imposta	,00
---------------------	-----

L'acconto Irap è dovuto per l'anno 2016 in misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21, sempre che detto importo sia superiore a 20,66 Euro (51,65 per i soggetti IRPEF), e deve essere versato in 2 rate:

- ✓ la prima, pari al 40% dell'acconto complessivo;
- ✓ la seconda, per il residuo 60% (entro il 30/11/2016).

Se l'importo del primo acconto è inferiore o uguale ad euro 103,00, l'acconto IRAP (complessivo) va pagato in un'unica soluzione entro il 30/11/2016.

ACCONTO METODO STORICO REGIME DI VANTAGGIO E REGIME FORFETTARIO

Per tali soggetti (i quali versano un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali), l'acconto 2016, scatta qualora il rigo "DIFFERENZA" (LM42 sezione III quadro LM) sia di importo superiore ad euro 51,65 e, di conseguenza, dovrà essere versato il 100% dell'importo indicato.

LM42 Differenza	,00
-----------------	-----

Il versamento dell'acconto avviene in 2 rate qualora il 100% del rigo "differenza" sia pari o superiore ad euro 257,52 oppure in unica rata qualora l'importo del rigo "differenza" sia inferiore ad euro 257,52.

Il primo acconto è pari al 40% ed il secondo al restante 60%.

Metodo previsionale

In luogo dell'applicazione del metodo storico, il legislatore consente di determinare l'acconto attraverso il metodo previsionale, la cui applicazione si concretizza nel "prevedere" quale sarà l'imposta dovuta per l'anno in corso. Quindi, ad esempio, con riferimento all'acconto 2016, il calcolo è eseguito non sulla base del rigo "differenza" risultante da Modello Unico/2016 (che rappresenta il dato storico, ossia l'imposta riferita al 2015), bensì sulla base dell'imposta che il contribuente prevede di dover pagare per il 2016.

ATTENZIONE

Ricorrere al metodo previsionale comporta il rischio di incorrere in un omesso/insufficiente versamento. In altre parole, il ricorso a tale metodo è consigliabile qualora sia possibile eseguire una stima abbastanza precisa di quello che sarà il minor reddito imponibile per l'anno in corso rispetto al dato storico dell'anno precedente. Qualora si sbaglia la stima, si potrebbe generare un omesso/insufficiente versamento sanzionabile nella misura del 30% (prevista dal nostro legislatore articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997) con le riduzioni previste a titolo di ravvedimento.

ESEMPIO 1

Si supponga che dal Modello Unico/2016 presentato da contribuente (persona fisica), si presenti una situazione al quadro RN del tipo di quella indicata in tabella.

Voce	Importo
<i>Reddito imponibile</i>	18.000
<i>Imposta lorda</i>	4.259,73
<i>Detrazione carichi di famiglia</i>	(-) 1.460,00
<i>Detrazioni da Quadro RP</i>	(-) 1.140,00
<i>Imposta netta</i>	1.659,73
<i>Ritenute</i>	(-) 1.420,00
<i>Differenza (RN33)</i>	239,73

Il rigo differenza del Modello Unico/2016 è pari a 239,73 euro ed il contribuente dovrà, dunque, versare l'acconto 2016 (il rigo differenza è superiore a 51,65 euro) e dovrà versarlo in unica soluzione (il 100% del rigo "differenza è inferiore a 257,52 euro).

Ne consegue che questi entro il prossimo 30/11/2016 dovrebbe versare 239,73 euro a titolo di acconto per il 2016 (codice tributo 4034). Quello esposto è il metodo storico.

Tuttavia, si supponga che a settembre 2016, il soggetto abbia perso il lavoro, e quindi, prevede che il suo reddito da lavoro dipendente per quest'anno rispetto al 2015 sarà inferiore di circa 2.000 euro, e decide di voler calcolare l'acconto su tale base previsionale.

Lasciando dunque, inalterate le altre voci (cambierà certamente l'imposta lorda) della predetta tabella, la sua previsione determinerebbe una situazione di questo tipo:

Voce	Importo
<i>Reddito imponibile</i>	16.000
<i>Imposta lorda</i>	3.720,00
<i>Detrazione carichi di famiglia</i>	(-) 1.460,00
<i>Detrazioni da Quadro RP</i>	(-) 1.140,00
<i>Imposta netta</i>	1.120,00
<i>Ritenute</i>	(-) 1.420,00
<i>Differenza (RN33)</i>	- 300,00

Secondo la sua previsione, il contribuente per il 2016 dovrebbe finire a credito di circa 300,00 (il rigo differenza è negativo) e pertanto decide di non versare l'acconto 2016.

Come detto il contribuente deve essere più o meno certo della sua previsione, poiché se poi ciò non si verificherà, questi, prima del versamento del saldo d'imposta 2016 (Modello Unico/2017) dovrà provvedere a versare l'omesso versamento dei 239,73 euro che erano dovuti con applicazione del metodo storico. Il versamento dovrà essere eseguito con applicazione della sanzione del 30% con possibilità di riduzione a titolo di ravvedimento.

ESEMPIO 2

Si supponga sempre la stessa situazione prospettata per l'esempio 1 e che quindi dal Modello Unico/2016 presentato da contribuente (persona fisica), la situazione al quadro RN è la seguente:

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
<i>Reddito imponibile</i>	18.000
<i>Imposta lorda</i>	4.259,73
<i>Detrazione carichi di famiglia</i>	(-) 1.460,00
<i>Detrazioni da Quadro RP</i>	(-) 1.140,00
<i>Imposta netta</i>	1.659,73
<i>Ritenute</i>	(-) 1.420,00
<i>Differenza (RN33)</i>	239,73

E che, quindi l'acconto da versare entro il 30/11/2016 è pari a 239,73.

Si supponga che le detrazioni di cui al quadro RP (1.140 euro) siano legate agli interessi del mutuo ed ad un'assicurazione sulla vita e che, quindi, ci saranno in egual misura anche nel Modello Unico/2017 (anno 2016). In più nel 2016 il contribuente ha eseguito delle spese di ristrutturazione per 2.000 su cui può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%. Dunque, per il 2016, questi potrà detrarre oltre ai 1.140 euro, anche la prima delle 10 rate in cui è suddivisa la detrazione legata alla ristrutturazione ($2.000 \times 50\% = 1.000/10 = 100,00$).

La sua previsione per il periodo d'imposta 2016 (Modello Unico/2017), pertanto sarà di questo tipo (fermo restando le altre voci):

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
<i>Reddito imponibile</i>	18.000
<i>Imposta lorda</i>	4.259,73
<i>Detrazione carichi di famiglia</i>	(-) 1.460,00
<i>Detrazioni da Quadro RP</i>	(-) 1.140,00 + 100 = 1.240,00
<i>Imposta netta</i>	1.559,73
<i>Ritenute</i>	(-) 1.420,00

<i>Differenza (RN33)</i>	139,73
--------------------------	--------

Secondo la sua previsione, l'imposta dovuta per il 2016 dovrebbe essere di 139,73 e decide di versare tale importo come acconto entro il 30/11/2016. Tuttavia, qualora le sue previsioni non saranno verificate, questi prima del versamento del saldo Irpef 2016 (Modello Unico/2017) dovrà provvedere a versare l'insufficiente versamento (ossia l'importo derivante dalla differenza tra 239,73 - 139,73 = 100,00). Il versamento dovrà essere eseguito con applicazione della sanzione del 30% con possibilità di riduzione a titolo di ravvedimento.

ESEMPIO 3

Si supponga che dal Modello Unico/2016 presentato da contribuente (persona fisica), si presenta una situazione al quadro RN del tipo di quella indicata in tabella.

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
<i>Reddito imponibile</i>	20.000
<i>Imposta lorda</i>	4.800,00
<i>Detrazione carichi di famiglia</i>	(-) 1.460,00
<i>Detrazioni da Quadro RP</i>	(-) 800,00
<i>Imposta netta</i>	2.540,00
<i>Ritenute</i>	(-) 2.100,00
<i>Differenza (RN33)</i>	440,00

Il rigo differenza del Modello Unico/2016 è pari a 440,00 euro e, dunque, è dovuto l'acconto 2016 (il rigo differenza è superiore a 51,65 euro) ed occorre versarlo due rate (il 100% del rigo "differenza è superiore a 257,52 euro).

Pertanto a giugno (o luglio) scorso (2016) il contribuente ha versato la prima delle due rate pari al 40% di 440,00 (ossia 176,00). Entro il 30/11/2016 dovrebbe versare il restante 60% (ossia 264,00).

Tuttavia, si supponga che a settembre 2016, il soggetto abbia effettuato il riscatto degli anni di laurea ed abbia versato la prima rata dovuta per il riscatto e pari ad euro 500 (l'onere sostenuto per il riscatto degli anni di laurea è deducibile dal reddito).

Il contribuente decide, così, di voler ricalcolare l'acconto su base previsionale. Lasciando dunque, inalterate le altre voci (cambierà certamente l'imposta lorda) della predetta tabella, la sua previsione determinerebbe una situazione di questo tipo:

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
<i>Reddito imponibile</i>	19.500 (20.000 - 500)
<i>Imposta lorda</i>	4.665,00
<i>Detrazione carichi di famiglia</i>	(-) 1.460,00
<i>Detrazioni da Quadro RP</i>	(-) 800,00
<i>Imposta netta</i>	2.405,00
<i>Ritenute</i>	(-) 2.100,00
<i>Differenza (RN33)</i>	305,00

Con il metodo previsionale, dunque, l'acconto 2016 sarebbe 305,00 euro di cui:

- ⇒ 40% (prima rata);
- ⇒ 60% (seconda rata).

Poiché la prima rata è già stata versata a giugno, il contribuente può, dunque, decidere di versare la seconda rata in misura minore rispetto a quella dovuta con il metodo storico.

Egli, pertanto potrà decidere di versare entro il 30/11/2016 il 60% di 305,00 (ossia 183,00 in luogo di 264,00 di cui al metodo storico), tenendo sempre presente il rischio in cui incorre.

ESEMPIO 4

Si supponga che il Modello UNICO SC 2016 di una s.r.l. presenti un rigo RN17 pari ad euro 12.000,00. Applicando il metodo storico, la s.r.l., dovrebbe versare un acconto IRES per il periodo d'imposta 2016 nella misura del 100% di euro 12.000.

Si supponga, che a marzo 2016, la società abbia effettuato una serie d'investimenti e che per via di una contrazione del mercato prevede una riduzione dei ricavi per il 2016 rispetto al 2015.

La società decide così di applicare il metodo previsionale per il calcolo dell'acconto dovuto, sulla base dei minori ricavi previsti e dei maggiori costi deducibili rispetto al periodo d'imposta 2015

Dalla stima previsionale, viene fuori che l'imposta che sarà dovuta per il periodo d'imposta 2016 sarà pari ad euro 8.500.

Pertanto la s.r.l. decide di versare un acconto per il periodo d'imposta 2016 pari ad euro 8.500,00 di cui il 60% come secondo acconto entro il prossimo 30/11/2016.

Se le previsioni non saranno verificate occorrerà rimediare all'omesso/insufficiente versamento così come già visto per gli esempi 1 e 2 e 3.

CHECK LIST

RICALCOLO SECONDO ACCONTO 2016

INFORMAZIONI NECESSARIE PER COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO			
	<input type="checkbox"/>		
Metodo utilizzato per il calcolo dell'acconto	<input type="checkbox"/> Storico <input type="checkbox"/> Previsionale		
CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE			
Cliente:	n. partita iva:		
Codice attività:	Descrizione attività:		
		<i>SI</i>	<i>NO</i>
			<i>NOTE</i>
La stima previsionale è attendibile			Se la risposta è no, si consiglia di dare preferenza al metodo storico e non ricalcolare il secondo acconto
Il primo è acconto è stato versato con metodo storico			In caso di risposta affermativa è possibile ricalcolare il secondo acconto applicando il metodo previsionale
La previsione si è verificata			In caso di risposta negativa occorre provvedere a rimediare (con ravvedimento) all'omesso/insufficiente versamento causato dall'applicazione del metodo previsionale rispetto a quello storico

DA SAPERE

Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad Unico 2016 PF e SP

tratto da "IPSOA Big Suite Scadenze"

I soggetti obbligati al versamento dell'acconto sono i contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2016 Persone fisiche o Società di persone), risulta un'imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del relativo saldo non è stato effettuato alcun pagamento.

Modalità operative

I versamenti IRPEF ed IRAP devono essere effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

La Circolare n. 27/2014 ha precisato che in linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni recanti l'obbligo di utilizzare:

- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997; - esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

Non possono essere rateizzati i versamenti in acconto dovuti nel mese di novembre.

Acconti

In seguito all'approvazione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 la misura dell'acconto dell'IRPEF (e quindi anche dell'IRAP, IVIE ed IVAFE) è fissata al 100%.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2016 occorre controllare l'importo dovuto quale "differenza"; se tale importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo dovuto quale "differenza" risulti pari o superiore a 52 euro.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi, quindi in misura pari al 100% dell'importo dovuto, sempreché superiore ad euro 51,65.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando in tal caso, l'applicazione delle sanzioni, e degli interessi maturati, in caso di errore di valutazione.

I soggetti che beneficiano della deduzione ACE (di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

IRPEF

L'IRPEF viene calcolata sui redditi complessivi del contribuente risultanti dai quadri del modello base e degli eventuali modelli aggiuntivi. I redditi del quadro relativo alla tassazione separata vanno sommati solo se si è optato per la tassazione ordinaria.

Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 è il seguente:

b) 4034 "IRPEF Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione".

Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è l'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento, da indicare nella forma AAAA.

IRAP

I soggetti titolari di partita IVA obbligati devono corrispondere, entro il termine di versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, il secondo acconto per il 2016 sulla base del valore della produzione realizzato nel 2015.

L'IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,90% (4,65 per banche ed enti finanziari, 5,90 per assicurazioni, 4,20 per imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche e 1,90 per produttori agricoli).

Il comma 22 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità) ha abrogato le modifiche alle aliquote IRAP apportate dal D.L. n. 89/2014.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta è il seguente:

- 3813 - Irap Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.

Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 nella forma AAAA, è l'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento.

Cedolare secca

Le persone fisiche - proprietari o titolari di diritto reale di godimento - che detengono unità immobiliari locate ad uso abitativo possono optare per un regime alternativo di tassazione al regime ordinario, denominato "cedolare secca sugli affitti" (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Il regime opzionale prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva nelle seguenti percentuali:

- 21% per i canoni liberi;

- 10% per i canoni convenzionali (aliquota ridotta da 15% al 10% per il quadriennio 2014-2017).

La cedolare secca sugli affitti deve essere corrisposta entro i termini di versamento dell'IRPEF. La norma prevede anche il versamento in acconto della cedolare secca pari al 95%.

Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera euro 51,65. La prima rata dell'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l'imposta sostitutiva in parola, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- " 1841 " - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con evidenza, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".

Imposte sostitutive

L'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5%.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle somme dovute, tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- " 1794 " denominato "Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011"

Regime forfetario

L'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, il regime fiscale forfetario per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell'anno precedente hanno maturato i necessari requisiti.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle somme dovute, tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:
- "1791" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, L. n. 190/2014"

Sanzioni

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta.

Il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, introducendo, in particolare, la riduzione alla metà delle sanzioni (quindi dal 30% al 15%) per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni con decorrenza dal 1° gennaio 2017. La legge di stabilità (L. 28 dicembre 2015 n. 208) ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con D.Lgs. n. 158/2015 con riferimento alle sanzioni amministrative. La sanzione ridotta è pari:

- al **1,5%** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a **1/9** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- a **1/8** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- a **1/7** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- a **1/6** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- a **1/5** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).

Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è possibile ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, per l'omessa presentazione del modello di versamento è prevista una sanzione pari ad euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

La compensazione di crediti inesistenti comporta l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% dei crediti stessi.

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli del visto di conformità per la compensazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582 (articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS, INPSAI) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Il Modello di pagamento unificato F24 permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

I crediti che risultano dal Modello UNICO possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.

Si ricorda che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili dal 2014 è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

La Legge n. 147/2013 all'articolo 1 comma 574 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Tale adempimento non deve essere preventivo rispetto all'utilizzo del credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, anche da tali soggetti in modo da attestare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli del visto di conformità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Imposta sugli immobili situati all'estero

E' prevista un'imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero. Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico.

L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, in proporzione alla quota di titolarità dei diritti ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali essa si è protratta. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile (0,40% laddove l'immobile e relative pertinenze sia adibito ad abitazione principale) e non è dovuta qualora l'importo dell'imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.

Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile. Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. Speciali regole sono stabilite per gli immobili situati nei Paesi membri dell'Unione Europea.

Per consentire il versamento del secondo acconto, mediante il modello F24 è stato istituito il seguente codice tributo:
- "4045" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE"

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero

E' dovuta un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Sono soggette all'imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano, invece, detenute all'estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).

L'imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.

Per consentire il versamento è stato istituito il seguente codici tributo:
- "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE",

Dall'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento, dello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Dichiarazioni omesse: i tempi per la compliance

L'Agenzia delle Entrate scrive ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuto a farlo, per invitarli a rimediare ed evitare così controlli successivi. Presentando il modello UNICO Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Agenzia delle Entrate, comunicato 26 ottobre 2016

Svizzera: Tobin Tax, Voluntary e waiver

Nell'ambito della disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) il waiver svizzero perde efficacia automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a partire da tale data. Di conseguenza, anche dopo il 13 luglio 2016 - data di entrata in vigore del Protocollo - è comunque necessario produrre il waiver se non è stato ancora trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, provv. 26 ottobre 2016, n. 178754; comunicato 25 ottobre 2016

Voluntary: riaperti i termini di adesione

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini di accesso alla Voluntary disclosure:

- fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016
- chi vuole inviare già oggi la domanda di accesso alla procedura, può farlo utilizzando il vecchio modello approvato con il provvedimento del 30 gennaio 2015.

La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.

Agenzia delle Entrate, comunicato 25 ottobre 2016

8, 5 e 2 per mille nel cassetto fiscale

I contribuenti possono visualizzare le scelte espresse per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille nel Cassetto fiscale, a partire dal 2015 per l'anno d'imposta 2014.

Soltanto il titolare potrà visualizzare le scelte trasmesse; le informazioni, infatti, non saranno visibili neanche all'intermediario eventualmente delegato.

Agenzia delle Entrate, comunicato 24 ottobre 2016

Erronea indicazione del valore delle merci

Qualora sia stato erroneamente indicato il valore delle merci nel documento doganale di importazione, e l'ammontare dei diritti dovuti non superi l'importo di 10 euro, non può essere applicabile alcuna la sanzione (prevista dall'art. 303 del TULD): la fattispecie in questione costituisce una semplice violazione formale, che non incide sul versamento del tributo.

Agenzia delle Dogane, comunicato 20 ottobre 2016

Maggior gettito all'Erario dalle regioni autonome

Il MEF, con due distinti decreti, ha definito le modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario anche per le regioni e province autonome: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Bolzano e Trento e Valle d'Aosta.
Min. Finanze, decreti 14 e 17 ottobre 2016 (G.U. 25 ottobre 2016, n. 250)

LAVORO

CIGO: utilizzo del ticket Uniemens

L'INPS interviene nuovamente in materia di obbligo dell'utilizzo del ticket Uniemens per le domande di Cassa Integrazione Ordinaria: per un primo periodo transitorio, si prevede che le domande inviate tramite flusso .XML possano essere integrate con le nuove informazioni richieste entro 7 giorni dalla data di invio.

Invece, le nuove istanze, presentate a decorrere dal 20 novembre 2016, dovranno necessariamente essere integrate nel rispetto delle nuove modalità.

INPS, messaggio 27 ottobre 2016, n. 4315

Correttivo Jobs Act: ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro ha fornito istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal decreto correttivo Jobs Act (in vigore dall'8 ottobre 2016) in materia di contratti di solidarietà espansiva e cassa integrazione guadagni straordinaria.

La trasformazione del contratto di solidarietà può essere effettuata per i contratti di solidarietà difensivi stipulati prima del 1° gennaio 2016 oppure che siano in corso da almeno 12 mesi.

Non è applicabile, ai lavoratori interessati dalla trasformazione, la disciplina che riguarda il prepensionamento di solidarietà.

Min. Lavoro, circ. 21 ottobre 2016, n. 31

Dimissioni on line: registrazione dei Consulenti

Il Ministero del lavoro ha reso disponibile, sul portale Clic Lavoro, le istruzioni per la registrazione al portale dei Consulenti del Lavoro, divenuti intermediari abilitati anche per l'invio delle dimissioni on line dei lavoratori dipendenti.

I Consulenti già abilitati all'invio delle chiamate intermittenti non devono inviare alcuna ulteriore richiesta di abilitazione all'assistenza tecnica del portale.

Min. Lavoro, Cliclavoro

INAIL: nuova procedura di autenticazione

L'INAIL ha disattivato il codice ditta come utenza di accesso ai servizi on line.

Le nuove modalità di autenticazione si basano sul codice fiscale della persona fisica che utilizza i servizi.

Diversi i profili contemplati dal sistema: quello del legale rappresentante, del delegato ai servizi, del datore di lavoro e dell'amministratore delle utenze digitali.

INAIL, sito internet

Sorveglianza sanitaria: costi di trasporto

I costi di trasporto necessari allo spostamento del lavoratore per lo svolgimento delle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria sono posti a carico del datore di lavoro. Anche il tempo necessario va computato quale orario di lavoro regolarmente svolto.

Min. Lavoro, interpello 25 ottobre 2016, n. 14

Distacco transnazionale: nuovo modello UNI

Publicato in Gazzetta il nuovo modello UNI_Distacco_UE, da utilizzare per comunicare l'avvio e la variazione del distacco transnazionale, obbligatorio a partire dal 27 dicembre 2016.

Il prestatore di servizi deve inviare la comunicazione, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco; tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco.

Ogni variazione successiva deve essere comunicata entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Min. Lavoro, decreto 10 agosto 2016 (G.U. 27 ottobre 2016, n. 252)

IMPRESA

Produzione di energia fotovoltaica "agricola"

La produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola, in quanto svolta utilizzando una risorsa primaria dell'azienda: il fondo. Per la determinazione del reddito, le società che svolgono attività agricole oltre i limiti fissati, per la parte eccedente determinano la base imponibile analiticamente.

Agenzia delle Entrate, ris. 27 ottobre 2016, n. 98/E

AGENDA

Scadenze dal 3 al 17 novembre 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	NOVEMBRE	
Giovedì 10	Assistenza fiscale: invio telematico del Mod. 730/2016 integrativo e dichiarazione rettificativa	
	Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF o del professionista abilitato in caso di 730 integrativo	
Lunedì 14	Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine dell'invio del modello 770	
Martedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
Mercoledì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale	
	Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
	Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti	